



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CAPRIE

ORDINANZA

N. 40 DEL 28/12/2020

OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Rilevato che durante il periodo delle festività natalizie è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

Considerato che:

- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
- tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al

punto di indurli alla fuga dall'abituale n luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Considerato che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'utilizzo improprio di botti, petardi e simili, sia fortemente legata ad una immissione e vendita illegale di tali prodotti, spesso di natura contraffatta;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Richiamati il T.U.L.P.S., il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e gli art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato il Decreto- Legge 18 dicembre 2020, n. 172 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", il quale dispone anche il divieto di spostamento a seconda dei giorni in area rossa e arancione;

Richiamata la circolare 14.10.2016 n. 557/PAS/U/015805/XV H Mass. Del Ministero dell'Interno- Dipartimento Pubblica Sicurezza.

Per i motivi in premessa:

ORDINA:

IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE , DAL 31/12/2020 AL 06/01/2021 DI ACCENDERE, LANCIARE, SPARARE MATERIALI PIROTECNICI E SIMILARI.

AVVERTE:

che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato del D. L. 31 marzo 2003, convertito con Legge 20 maggio 2013, n. 116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L. 689 del 24.11.1981.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione alla presente Ordinanza.

AVVERTE ALTRESÌ:

che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei trasgressori, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al T.A.R. ai sensi dell'art. 21 L. 1034/71 entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 1199/71.

Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e degli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Caprie e alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.



IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to: Gian Andrea Torasso